



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettorali

Tel. 0862438324 – 325 – 425

mail: elettorale.pref_laquila@interno.it - elettorale.prefaq@pec.interno.it

Prot. N. 17273 del 20/4/2017

L'Aquila, data del protocollo

- Ai Signori Sindaci dei Comuni di
L'AQUILA-AVEZZANO-BALSORANO-BARREA-CAMPO DI GIOVE-CAPORCIANO-CIVITELLA ALFEDENA-GIOIA DEI MARSII- LECCE NEI MARSII-LUCO DEI MARSII-MONTEREALE-MORINO-PESCASSEROLI-PRATA D'ANSIDONIA-PRATOLA PELIGNA-ROCCA DI MEZZO-SANT'EUSANIO FORCONESE-SCOPPITO-TRASACCO-VILLAVALLELONGA
- Al Signor Commissario del Comune di:
CAPPADOCIA
- Ai Signori Segretari dei Comuni interessati.
- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali – LORO SEDI

E, p.c. - Ai Comuni della provincia non interessati alle elezioni amministrative.

CIRC. 1/AR

OGGETTO: Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario domenica 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno 2017. Adempimenti.

Si fa seguito al Decreto di convocazione dei comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali di domenica 11 giugno p.v. con eventuale ballottaggio per domenica 25 giugno 2017, trasmesso con nota n. 15530 in data 7 aprile 2017, per richiamare le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti elettorali.

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

b) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

In vista delle consultazioni amministrative, si dispone nei comuni interessati l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'articolo 32, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i Responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di Ufficiali elettorali, procederanno **entro lunedì 24 aprile 2017**, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'avvenuta cancellazione degli elettori emigrati, si **richiamano le disposizioni impartite, con circolare prefettizia n. 53019 del 18 dicembre 2014**, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, **ai fini dell'invio – esclusivamente in via telematica e con le modalità prescritte nella suddetta circolare – del solo file .xml, senza inviare altra documentazione al comune di nuova residenza.**

Si rammenta che, in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (articolo 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 27 aprile 2017, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (giorno in cui in ciascuno dei comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali saranno affissi i manifesti di convocazione dei comizi) i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio comunale *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 27 aprile 2017, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2) e 3), del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'articolo 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 7 maggio 2017, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 11 giugno 2017) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 12 maggio 2017, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'articolo 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 27 maggio 2017, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si provvederà, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, n. 1), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 27 maggio 2017, i responsabili degli uffici elettorali comunali effettueranno gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si raccomanda, in particolare, di prestare la massima attenzione affinché le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso dopo il giorno di **lunedì 24 aprile 2017**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

I Comuni in indirizzo, non interessati alle predette elezioni comunali, effettueranno l'anzidetta revisione dinamica straordinaria solo se direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le consultazioni stesse; in tal caso potranno procedere alle operazioni di revisione in oggetto limitatamente a quelle di cancellazione e di iscrizione di elettori per trasferimento della residenza, nel rispetto dei suddetti termini di lunedì 24 aprile ai fini delle cancellazioni e di giovedì 27 aprile ai fini delle iscrizioni.

c) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali

Il 45° giorno antecedente quello di votazione, giovedì 27 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le Signorie Loro dovranno pubblicare all'albo pretorio *online* ed affiggere in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del Sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data e degli orari della votazione.

A tal fine si allega il modello 10-AR di manifesto di convocazione dei comizi elettorali sia in formato "pdf" che "rtf".

Il manifesto dovrà essere stampato in numero pari a due esemplari per sezione più scorta.

Le Signorie Loro daranno assicurazione all'indirizzo di posta elettronica elettorale.pref_laquila@interno.it dell'avvenuta affissione del manifesto in tutti i comuni interessati alle elezioni amministrative.

d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione

I comuni dovranno provvedere ad assicurare la massima pubblicizzazione delle disposizioni di cui al d.lgs 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, nei confronti dei cittadini



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

dell'Unione europea che chiedano l'iscrizione nelle apposite liste aggiunte per partecipare alle elezioni comunali.

In particolare dovrà essere evidenziato **il carattere perentorio del termine di martedì 2 maggio 2017** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non abbiano in precedenza formulato la suddetta domanda.

Ove tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del predetto d.lgs. n. 197/1996, si evidenzia l'esigenza che il comune provveda con assoluta immediatezza agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

e) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Al fine di garantire il rilascio delle certificazioni entro 24 ore dalla relativa richiesta, nonché l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 12 e sabato 13 maggio 2017**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 12 maggio 2017 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 13 maggio 2017), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2017, anche nelle ore pomeridiane.**

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Pubblicazione n. 5 - Elezioni comunali – Edizione 2017, recante “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”, disponibile dal 21 marzo 2017 sulla “home page” del sito di questa Prefettura nonché sul sito del Ministero dell'Interno, <http://www.interno.gov.it/it>. Inoltre la copia cartacea di tale pubblicazione sarà distribuita entro la settimana corrente ai comuni interessati.

f) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria dei consiglieri e assessori comunali e provinciali elencati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si richiama la pubblicazione n. 5 citata al precedente punto.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della [legge n. 53/1990](#) ai consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Sindaco o al Presidente della provincia, può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

Inoltre, la più recente giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990) ha riconosciuto ai pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 il potere di autenticazione nel territorio di loro competenza anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico **purché all'interno del territorio comunale**.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

g) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e dalla Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

f.to Il Vice Prefetto Vicario
(Trematerra)